



FILT – CGIL Segreteria Nazionale

Presso la Società Rimorchiatori Riuniti di Genova, il 16.1.2006, è andato in vigore il “protocollo sperimentale” stipulato in sede aziendale il 21.12.2005 e da noi non condiviso, dopo una fase c.d. “sperimentale” della durata di sei mesi, il giorno 14 luglio 2006, il “protocollo sperimentale” è stato confermato per un ulteriore periodo di sei mesi.

In data 24 marzo 2006, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha invitato la società Rimorchiatori Riuniti di Genova a “ sospendere l’applicazione del Protocollo sperimentale”. Tale decisione, era motivata dalla necessità che siano garantiti i principi “generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” e che siano evitate il “proliferare di iniziative sporadiche e frammentarie”, che possano svilire il principio di tutela della salute.

La società Rimorchiatori Riuniti, nonostante l’intervento del Ministero, continua ad applicare gli orari di lavoro, a nostro parere illegittimi , come contenuto nel “protocollo sperimentale” mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori, i diritti collettivi ed individuali e l’affidabilità del servizio.

La decisione di non sospendere l’efficacia del “protocollo” anzi il procedere ad una sua ulteriore applicazione è una violazione della norma legislativa che regola l’orario di lavoro che non può essere tollerata.

Il D.Lgs. n. 108/05 prevede che ogni accordo che introduce delle modifiche all’orario di lavoro debba essere sottoposto a specifica autorizzazione Ministeriale affinché sia garantita la sicurezza dei lavoratori.

Il “Protocollo” comporta una “deroga” al suddetto decreto quando prevede una distribuzione dei riposi su 48 anziché 24 ore, pertanto, per la sua applicazione, era necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dei Trasporti.

Prima della detta autorizzazione ministeriale, come più volte da noi sostenuto, era certo che il “Protocollo” non poteva avere efficacia.

Ribadiamo che qualunque deroga alla distribuzione dei riposi non debba essere concessa perché determinerebbe in modo sistematico un diverso regime di fruizione dei riposi, mentre, come previsto espressamente dall’ex art. 3 comma 7 D.Lgs 108/2005, il ricorso alle deroghe “deve essere contenuto”.

A nostro parere il “Protocollo” viola ulteriormente il D.Lgs 108/2005 istituendo il cosiddetto “riposo a bordo”. Il “riposo a bordo” è un tempo di non riposo, di vero e proprio lavoro. Salvo veri impedimenti, come per chi è in navigazione, il riposo giornaliero dovrebbe garantire una libertà personale inalienabile di disporre del proprio tempo, di consentire di stare in famiglia e nella propria abitazione, come affermato con sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Pertanto il “riposo a bordo” va computato nell’orario ed eventualmente nel lavoro straordinario, con applicazione di relativi “tetti” di legge, assolutamente inderogabili a garanzia dei diritti collettivi ed individuali dei lavoratori, primo fra tutti, quello della sicurezza.

Dopo il provvedimento del Ministero, come sopra scritto consideriamo inaccettabile, il rifiuto della Rimorchiatori Riuniti, di non sospendere l’applicazione del “protocollo sperimentale” e di prorogarlo per un ulteriore periodo, riteniamo che modifiche agli orari di lavoro non possano essere definite in modo sporadico e frammentario a livello locale ed in violazione della legge.

Chiediamo inoltre che i competenti Ministeri del Lavoro e Previdenza Sociale e dei Trasporti svolgano quanto di loro competenza *senza ulteriori ingiustificati ritardi* e se, come noi sosteniamo, risulta che l’orario applicato sia illegittimo, si provveda da subito alla revoca del protocollo stesso e alle dovute sanzioni alla società Rimorchiatori Riuniti..

Per queste motivazioni è proclamato lo sciopero di 24, per il giorno 4 agosto 2006.

Roma 25 luglio 2006.

FILT – CGIL
Segreteria Nazionale
Roberto Martelli